



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 13/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tredici** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa		X
3. AMBROSIO Erik	X	
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTA Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. AGOSTO Silvana	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio		X
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	15	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, disciplinato dai commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 147/2013;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 24/07/2014, nel quale è disciplinata altresì La TASI,

Rilevato che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, escluse le unità immobiliari destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Richiamati:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Tenuto conto che:

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- il comma 678 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il medesimo comma 678 stabilisce inoltre che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Preso atto:

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Dato atto che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

- ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RILEVATO che in base all'art. 60 del regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativa all'anno medesimo:

- Polizia locale
- Illuminazione pubblica
- Manutenzione strade
- Manutenzione verde
- Servizi socio assistenziali
- Servizi protezione civile
- Servizi cimiteriali

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale, dal quale emerge l'esigenza di reperire maggiori risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi, per fare fronte sia al venire meno di alcune voci di entrate correnti (in particolare, abrogazione art.16 l.r.24/2002) sia ad esigenze di bilancio relative all'erogazione dei servizi.

RITENUTO allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di aumentare dello 0,5% le aliquote TASI approvate per l'anno 2018 con deliberazione n. 63 del 13/12/2017, per tutti gli immobili non abitativi censiti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D (per i quali a differenza di tutti gli altri immobili non si è proceduto ad aumento dell'IMU) in modo da garantire il concorso di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale all'Irpef;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate ammonta ad euro 443.000,00 circa e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- aliquota Tasi del 2,50 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota prevista per le citate categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D è ridotta all'1 per mille.
- l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che:

le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 443.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 20,16%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 443.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 2.197.827,41
Differenza (B-A)	€1.754.827,41
Percentuale di finanziamento dei costi	20,16%

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

In esito alla illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell'Assessore al Bilancio ed ai Tributi, nonché alla discussione generale e complessiva su tutte le proposte di deliberazione dal n. 1 al n. 8 nell'ordine del giorno che sarà oggetto di apposita trascrizione da allegarsi all'originale della deliberazione n. 43 per farne parte integrante e sostanziale;

Udita la dichiarazione di voto contrario da parte del Capogruppo Borgo3.0 Consigliere Maccario Ilda,

Con votazione resa per alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli e 5 contrari,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che i costi per l'anno 2019 dei servizi indivisibili alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI, identificati dall'art. 60 del citato Regolamento TASI sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.
3. Di approvare per l'anno 2019 l'aumento delle aliquote TASI deliberate per l'anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2017 e precisamente:
 - a) **aliquota Tasi del 2,50 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D;** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota prevista per le citate categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D è ridotta all'1 per mille (art. 1 comma 678 L. 147/13).

b) **l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti**;

4. Di dare atto che:

- le aliquote di cui ai punti a) e b) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 20,16%;

5. Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;

6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

7. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2018

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIPENDENTE DELEGATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2018

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- _____

Borgo San Dalmazzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSSARO dr. Piero

-
-
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

-
-
- Comunicata al PREFETTO in data _____ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

-
-
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il **21 dicembre 2018** Elenco. N. 6

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Borgo San Dalmazzo, li 20 dicembre 2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
